



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 8 marzo 2018  
Ns. Prot. n.371

**AL COMUNE DI NOTARESCO (TE)**  
[protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it](mailto:protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it)

**ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**ORDINI INGEGNERI  
CHIETI**

[ordine.chieti@ingpec.eu](mailto:ordine.chieti@ingpec.eu)

**L'AQUILA**

[ordine.laquila@ingpec.eu](mailto:ordine.laquila@ingpec.eu)

**PESCARA**

[ordine.pescara@ingpec.eu](mailto:ordine.pescara@ingpec.eu)

**AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
00187 ROMA**  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>AVVISO ESPLORATIVO – CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO<br/>IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ CENTRO STORICO DI<br/>NOTARESCO – I STRALCIO<br/>PROT. n° 2650 26.02.2018.<br/>Segnalazione criticità</b> |
|-----------------|--|

Con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto, concernente l'acquisizione di *“manifestazioni di interesse all'affidamento di incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico”*, ci preme far rilevare quanto appresso.

Il calcolo del corrispettivo professionale contempla, per la progettazione definitiva, solo la relazione geotecnica.

Viceversa nella esecuzione lavori non è compresa la contabilità lavori.

Inoltre le spese sono azzerate.

Per il primo aspetto rileviamo che l'Ente, avendo a disposizione già un progetto generale, ascende a quest'ultimo tutta la procedura di acquisizione pareri, compresa la fattibilità idrogeologica dell'intervento; quindi appare poco comprensibile una nuova relazione geotecnica (da far discendere da una altrettanto nuova relazione geologica oggetto di analoga e contemporanea gara di servizi) che potrebbe addivenire a risultanze non concordi con la precedente (se esiste) con la conseguenza di invalidare, anche solo parzialmente, la progettazione generale.

L'ipotesi assunta dal RUP, cioè la non modifica del progetto definitivo generale, sembra ottimistica poiché se il progetto generale, che è “definitivo – esecutivo”, abbisogna di nuova

relazione geologica e geotecnica vuol dire che qualcosa è mutato nella condizione dei luoghi dall'ottobre 2015 (data di redazione del progetto generale).

Ne discende che la eventuale modifica e/o integrazione del precedente progetto definitivo non può essere a carico della prestazione posta a gara, altrimenti andrebbe stimata, e quindi l'incombenza ricadrebbe sull'Ufficio tecnico comunale; circostanza che deve essere esplicitata nel bando.

Per il secondo aspetto vale un analogo ragionamento: se la contabilità non è affidata al Direttore dei Lavori (come potrebbe non esserlo?), quest'ultimo deve affidarsi (e fidarsi) di un tecnico comunale.

In sintesi il concetto è che le prestazioni non poste a gara non possono essere affidate successivamente allo stesso professionista, oppure conferite ad altro tecnico, salvo non incorrere nella elusione della normativa che vieta il frazionamento ad arte dell'importo dei lavori e delle prestazioni di servizi per abbattere le soglie che regolano le procedure di affidamento.

Per il terzo aspetto vale quanto appena sopra.

In teoria l'Ente potrebbe non riconoscere le spese connesse all'incarico, ma deve dare forte giustificazione sulla circostanza.

Ci permettiamo di ricordare:

- Sulla base delle modifiche introdotte dal D. Lgvo 56/2017 (art. 14, comma 1, lett. c) le **stazioni appaltanti sono obbligate** ad applicare il decreto parametri (D.M. 17.06.2016) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- L'ANAC con la linea guida n° 1/2016 ha precisato **che è obbligatorio** riportare nella documentazione il procedimento adottato per **il calcolo dei compensi**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi;
- Il Consiglio di Stato, con parere del 02.08.2016 n° 1767, ha specificato che quanto disposto dall'Autorità va osservato dagli Enti, altrimenti questi ultimi devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione.

In definitiva il bando in oggetto non è conforme, ad avviso di questo Ordine, alla normativa di settore.

Sarebbe auspicabile che avvisi di prestazione di servi attinenti l'architettura e l'ingegneria fossero trasmessi anche alla segreteria dell'Ordine per dare maggiore evidenza pubblica.

Chiediamo, pertanto, l'annullamento in autotutela dell'Avviso in oggetto.

Allegati: 1 - AVVISO ESPLORATIVO DEL 26.02.2018, PROT. n° 2650;  
2 – BOZZA CONTRATTO AFFIDAMENTO;  
3 – ELABORATO TECNICO ALLEGATO AL CONTRATTO.



Il Presidente  
Ing. Agreppino Valente